

Villafranca Padovana, 15/10/2020

Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Il Regolamento REACH (n.1907/2006) concernente la registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle sostanze chimiche è a tutti gli effetti entrato in vigore il 1° giugno 2007.

In accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o chi importa in Paesi UE una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno, ha l'obbligo di registrarla presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency ECHA) sita in Helsinki, Finlandia, con modalità e tempistiche diverse a seconda della quantità prodotta e/o importata e della pericolosità della sostanza.

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH con la presente si comunica che SAURO non produce né importa sostanze chimiche; tuttavia Sauro, in qualità di utilizzatore di materie prime, collabora con i suoi fornitori per ottenere una corretta applicazione del regolamento REACH.

Lista SVHC e allegati XVII e XIV

Il regolamento REACH si occupa dell'uso di sostanze chimiche per le quali rimane alto il livello di allerta ('substances of very high concern' SVHC e allegati XIV e XVII) e ne limita la produzione, la messa nel mercato e il loro uso in preparazioni e articoli, poiché potrebbero avere gravi conseguenze sulla salute dell'uomo o sull'ambiente.


Sauro richiede a tutti i suoi fornitori che le sostanze che compaiono nella lista SVHC e negli allegati XIV e XVII, compresi i loro emendamenti e integrazioni, eventualmente presenti nei materiali da essi forniti vengano registrate nel pieno rispetto del regolamento.

In base alle dichiarazioni dei propri fornitori Sauro certifica che gli articoli appartenenti alle serie MSD, MSDH, MTB, MTBH, MTS, MSB, MSBH, MSBD, MSG, MSGH, MSFH, MSM, MSMH, MSS, MSQ, MSQH, MSP, MSPH, MPS, PSB, PSBH, PSM, PSQ, CLF, CTF, CKF, CSF, CXF, CIF, COF, CUF, CVF, CGM e CYF non contengono alcuna delle sostanze elencate nella SVHC e negli allegati XIV e XVII, in riferimento alla revisione del 25/06/2020, in concentrazione superiore al 0.1% (w/w), ad eccezione della seguente:

Sostanza	CAS #	Concentrazione massima	Presenza nell'articolo	Data di inserimento nella SVHC
Piombo	7439-92-1	30000 ppm	Lega di rame del morsetto	27.06.2018

Gli imballi e gli articoli appartenenti alle serie MMP, MPP, MMT, MCCH, MCB, MCBH, MCBH, MCM, MCMH, MCQ, CHF, CLM, CLMH, CBF, CTM, CTMH, CSM, CSMH, CIM, CIMH, COM, CPM, CPMH, CRM, CCF, CGF, CYM, STC, SMC e SRC non contengono alcuna delle sostanze elencate nella SVHC e negli allegati XIV e XVII in concentrazione superiore al 0.1% (w/w) al momento dell'attuale revisione di questo documento.

La lista SVHC è disponibile al link: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

SAURO
Total Quality & Certification Manager
Pagetta Ing. Diego


SAURO s.r.l.

Sede Legale e Amministrativa: Viale delle Industrie, 17 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - ITALY

Magazzino: Viale delle Industrie, 36 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - ITALY

Tel. +39 0499070440 - Fax +39 0499070430 - info@sauro.net - www.sauro.net

P.IVA CEE IT01911800280 - C.F. e P.IVA 01911800280 - Capitale Sociale €5.000.000 i.v.

Reg. Imprese 22284 - R.E.A. 189278 - Posizione per Estero PD000420

